

**NOTA A ORDINANZA G.U.P. RIMINI DEL 17 GIUGNO
2016 IN TEMA DI TEMPESTIVITÀ DELLA QUERELA E
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DI ENTI
RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI LESI DA REATO**

(*)

Alessandra Gualazzi

PREMESSA.

L'Ordinanza in commento ha ad oggetto la trattazione di questioni preliminari relative alla (in)sussistenza delle condizioni di procedibilità dell'azione penale e alla (in)ammissibilità della costituzione di parte civile di enti rappresentativi di interessi lesi da reato, con specifico riferimento alle associazioni dei consumatori (C.o.d.a.c.o.n.s.).

Per quanto qui rileva, le contestazioni rivolte agli imputati attengono ai reati di *false comunicazioni sociali* (art. 2622 c.c., oggi previsto dall' 2621 c.c. a seguito delle innovazioni legislative introdotte dalla legge 27 maggio 2015 n. 69) e *indebita restituzione dei conferimenti* (artt. 2626-2357 c.c.), le cui condotte risalirebbero agli anni 2009-2010. Si tratta, quindi, di reati societari, oggetto della riforma introdotta dal D.Lgs. 11.4.2002, n. 61 – che subordinava la procedibilità di tali fattispecie all'esercizio del diritto di querela – e successivamente modificati dalla L. 27.5.2015, n. 69, che ha reintrodotto la procedibilità d'ufficio

quale regola operativa, prevedendo la querela per le limitate ipotesi rinvenibili nel dettato dell'art. 2621 *bis*, c. 2, cc. (¹).

Secondo quanto chiarito di recente dalle Sezioni Unite (²), le innovazioni apportate dalla riforma del 2015 al reato di false comunicazioni sociali hanno determinato un fenomeno di continuità delle fattispecie

(*) Il presente contributo è stato oggetto di positiva valutazione da parte del Comitato Scientifico. L'ordinanza commentata è consultabile nella sezione *Giurisprudenza*.

¹ Lo scopo del legislatore del 2002, subordinando la perseguibilità dei reati in argomento alla presentazione di valida querela, era quello deflattivo (così E. M. MANCUSO, *Le condizioni di procedibilità nel nuovo diritto penale societario*, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale delle società*, a cura di A. Alessandri, Ipsoa, Milano, 2002, 654), ma l'unico concreto effetto fu, invero, quello di uno spostamento del baricentro della tutela penale dal bene della trasparenza societaria a quello dell'interesse patrimoniale del singolo: in questi termini, A. Alessandri, *I nuovi reati societari: irrazionalità e arretramenti della politica penale nel settore economico*, in *Quest. giust.*, 2002, 9.

² Vedi Cass. Pen., Sez. unite, 31.3.2016, n. 22474, Passarelli, in *Cass. pen.*, 2016, 2790 con nota di F. D'ALESSANDRO, *Le false valutazioni al vaglio delle Sezioni Unite: la nomofilachia, la legalità e il dialogo interdisciplinare*.

incriminatrici, con la conseguente necessità, da parte dell'interprete, di individuare la normativa risultante, in concreto, più favorevole al *reo* (³).

Nel caso di specie, con l'ordinanza in commento, il G.u.p. applicava correttamente la disposizione corrispondente alla formulazione precedente alla novella del 2015 che, per quanto qui interessa, prevedeva la procedibilità della fattispecie di false comunicazioni sociali su querela di parte (⁴). Infatti, come chiarito dal Collegio riunito, le innovazioni apportate dalla recente riforma dei reati societari hanno esteso l'ambito di

³ Un primo orientamento sosteneva che le modifiche apportate dalla riforma del 2015 agli artt. 2621 c.c. e ss. avessero ridotto l'estensione incriminatrice della norma, escludendo la rilevanza penale del c.d. falso valutativo e determinando, per conseguenza, la sussistenza del fenomeno abrogativo nella susseguenza delle due normative (così Cass. pen., V, 16.6.2015, n. 33774, Crespi, *CED* 264868; Id., V, 8.1.2016, n. 6916, Banca Popolare dell'Alto Adige, *CED* 265492). L'altro orientamento di segno contrario – poi accolto dalle Sezioni Unite – affermava la continuità delle due fattispecie incriminatrice sulla base della sopravvivenza della rilevanza penale del falso valutativo, in quanto *"l'esclusivo riferimento ai «fatti materiali», oggetto di falsa rappresentazione, non ha avuto l'effetto di escludere dal perimetro della repressione penale gli enunciati valutativi, i quali, viceversa, ben possono essere definiti falsi, quando si pongono in contrasto con criteri di valutazione normativamente determinati, ovvero tecnicamente indiscussi"* (Cass. pen., V, 12.11.2015, n. 890, Giovagnoli, *CED* 265491; Id., V, 2.3.2016, Beccari e altri).

⁴ A tale regola, facevano eccezione le ipotesi in cui il falso in bilancio riguardava una società quotata in borsa o vedeva, tra i soggetti danneggiati, lo Stato o altri Enti pubblici o le Comunità europee: in questi casi, infatti, il delitto in argomento, nella sua formulazione *ante* riforma, prescriveva il regime di procedibilità *ex officio*.

operatività delle relative incriminazioni, aggravando il regime sanzionatorio delle pene edittali previste, sia in termini di pena base sia per le circostanze aggravanti a effetto speciale.

IL TERMINE INIZIALE PER LA VALIDA PRESENTAZIONE DELLA QUERELA.

La prima questione di diritto posta all'attenzione del giudice attiene alla (in)tempestività della presentazione delle dichiarazioni di querela e, più nello specifico, alla corretta individuazione del momento a partire dal quale far decorrere, validamente, il termine di cui all'art. 124 c.p.

Nel caso di cui si tratta, le condotte di falso in bilancio – attribuite agli amministratori di una banca non quotata in borsa – risalgono all'anno 2009, protraendosi fino all'ottobre 2010. Nell'ottobre 2009, l'istituto di credito veniva commissariato a cagione delle irregolarità contabili e amministrative riscontrate e la stampa locale, con dettagliate notizie diffuse nel novembre 2010, aveva portato a conoscenza della cittadinanza le ragioni del commissariamento – dovuto a «gravi irregolarità dell'amministrazione e violazioni normative, gravi perdite patrimoniali nonché gravi inadempienze nell'esercizio delle attività di direzione e coordinamento del gruppo bancario»–, fornendo le informazioni relative alla conseguente svalutazione delle azioni societarie e ai danni subiti dai risparmiatori.

La notizia di reato che avrebbe dato impulso al procedimento penale nei confronti degli amministratori

dell'istituto di credito veniva "presentata" ben oltre il termine di tre mesi – previsto a pena di decadenza del diritto – dalla conoscenza del fatto di reato, per il tramite di "atti" in nulla riconducibili ai contenuti di un'istanza punitiva idonea ad assurgere a condizione di procedibilità del reato contestato, come previsto dall'art. 336 c.p.p.

Il G.u.p. respingeva le eccezioni di intempestività delle "querelle" (presentate solo a partire dalla fine dell'anno 2012) proposte dalle difese degli imputati, richiamando una giurisprudenza che non appare, tuttavia, pertinente alla fattispecie oggetto di analisi.

Deve premettersi che il dato normativo offre indicazioni del tutto generiche che richiedono, necessariamente, specificazioni da parte della giurisprudenza, a seconda del dato concreto disponibile.

Il disposto di cui al c. 1, art. 124 c.p. individua il fatto impeditivo dell'esercizio del diritto di querela nell'avvenuta decorrenza del termine di tre mesi dal giorno della «*notizia del fatto che costituisce reato*». Il problema che si pone, dunque, è quello di stabilire la portata di idoneità della "notizia" a rappresentare il «*fatto che costituisce reato*», ovvero se e quali elementi del reato la notizia deve rendere manifesti al soggetto titolare del diritto di querela, ai fini della valida presentazione dell'atto rappresentante condizione di procedibilità dell'azione penale. In altri termini, è necessario analizzare i contenuti della conoscenza del fatto criminoso idonei a rappresentare la "notizia" della

concretizzazione del pericolo o del danno conseguenti alle condotte criminose.

Per «*notizia del fatto*» deve intendersi la conoscenza certa dello stesso, non assumendo rilevanza il mero sospetto della commissione ipotetica di un reato⁽⁵⁾. La Suprema corte – con le pronunce citate dal G.u.p. a sostegno della tempestività delle querele – richiede, per la decorrenza del termine di cui al c. 1, art. 124 c.p., la conoscenza *precisa, certa e diretta del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi*, raccomandando un accertamento basato su criteri rigorosi ove si concluda per la decadenza dal diritto⁽⁶⁾. In merito a tali requisiti richiesti dalla giurisprudenza è d'obbligo una precisazione, per vero, scontata: la *conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in tutti i suoi elementi* non può, e non deve, intendersi in termini tecnici, e ciò sia per la natura del soggetto a cui è attribuito il diritto di querela (che è persona non necessariamente dotata di cognizioni giuridiche tali da poter, in via preliminare, qualificare un fatto di reato), sia per lo stesso riferimento al «*fatto*» da intendersi quale "fatto storico". Il termine «*notizia*» utilizzato dal legislatore, infatti, sembra riferire la conoscenza ad elementi di fatto percepibili dalla persona offesa quali informazioni e/o fatti concreti che, a seguito di condotte – almeno all'apparenza – illecite hanno leso, o

⁵ In tal senso, P. SILVESTRI, *Sub Art. 124*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, IV, Milano, Giuffrè, 2010, 383.

⁶ Così Cass. pen., VI, 12.3.2015, n. 24380. Nello stesso senso, Cass. pen., VI, 24.11.2015, n. 3719; Id., I, 28.1.2008, n. 7333.

posto in pericolo, il bene giuridico di cui è titolare.

Nel caso di specie, non può dubitarsi che le informazioni diffuse dai quotidiani locali fossero dotate di una certa oggettività e precisione, stante la natura della fonte di promanazione, nonché in considerazione della delicatezza delle affermazioni ivi contenute (commissariamento e consistente svalutazione delle azioni di un istituto di credito locale): si consideri, infatti, che la diffusione di notizie di tal fatta da parte della stampa locale presuppone, almeno per ciò che riguarda i fatti oggettivi riportati (commissariamento dell'istituto e condotte irregolari e illecite degli amministratori), una preventiva verifica da parte di soggetti che possono, comunque, ritenersi professionalmente qualificati (appunto, i giornalisti). Pertanto, siffatte informazioni diffuse con il mezzo della stampa, di certo idoneo a portare a conoscenza dei risparmiatori la situazione della banca, in nulla possono considerarsi fonte di mere «*supposizioni prive di adeguato supporto probatorio*» ovvero rappresentazione di sospetti o semplici dubbi sull'operato degli amministratori. Inoltre, deve osservarsi come notizie di tale natura fossero facilmente e tempestivamente verificabili da parte dei soggetti interessati, i quali ben potevano accedere alle informazioni relative alla situazione dei propri risparmi.

Il G.u.p. si limita ad attribuire a tale fonte informativa la potenzialità di un mero allarme ingenerato nei correntisti/azionisti, trascurando il fatto che, proprio per la specificità

dell'interesse vantato dagli stessi, dette notizie erano idonee a porre tali soggetti nelle condizioni di venire a conoscenza della reale situazione in cui versava l'istituto di credito, utilizzando la diligenza dell'uomo medio.

Peraltro, deve osservarsi come le condotte attinenti ai reati in contestazione siano riconducibili a fatti specifici, appunto consistenti nelle "false comunicazioni sociali" e possono essere commesse solo ponendo in essere specifici comportamenti vietati ai soggetti che ricoprono le cariche o venendo meno agli obblighi previsti dalla stessa carica. Ciò significa che l'azionista non necessita, ai fini dell'esercizio del potere di querela, di conoscere le modalità delle condotte o l'elemento soggettivo del reato, essendo sufficiente la notizia dell'avvenuta falsa comunicazione da parte degli organi competenti.

Quanto detto vale, ancor di più, in relazione alla asserita necessità, per il soggetto passivo, di aver contezza anche dell'autore del reato, al fine di potersi liberamente determinare nella decisione se presentare o meno l'istanza punitiva ⁽⁷⁾: invero, questa

⁷ Così Cass. pen., V, 20.6.2014, n. 46485; negli stessi termini, Cass. pen., V, 9.7.2008, n. 33466. In senso contrario al citato orientamento inteso in termini assoluti: B. GALGANI, Sub Art. 124, in *Codice penale*, a cura di T. Padovani, Milano, Giuffrè, 2005, 681 la quale osserva come far decorrere i termini di presentazione della querela dalla conoscenza dell'autore del reato farebbe dilatare *ad libitum* il termine di presentazione e non si concilierebbe con il "*principio fondamentale della pertinenza della querela al mero fatto di reato*": infatti, la manifestazione di volontà in cui si estrinseca il contenuto della querela concerne solo il fatto, non già il colpevole, e ciò sia in quanto è ammissibile una querela contro ignoti, sia in quanto una identificazione

giurisprudenza – anch'essa citata nell'ordinanza in commento – fa riferimento ad ipotesi in cui l'individuazione dell'autore del reato richiede necessariamente lo svolgimento di accertamenti che consentano di attribuire un fatto di reato ad un determinato soggetto⁽⁸⁾.

Il caso di specie è del tutto differente se si considera, anzitutto, che i reati contestati sono reati "propri" che, quindi, possono essere commessi solo da soggetti che ricoprono determinate cariche o che rivestono specifici ruoli. La notizia di un fatto (di reato) oggettivo, pertanto, consente – in questo caso – l'individuazione degli autori *a priori*, non essendo necessario attendere indagini in merito, da parte delle Autorità, per far decorrere il termine di presentazione della querela a partire dall'esito positivo dell'individuazione dei soggetti responsabili.

Di assoluta inconsistenza appare, poi, la considerazione compiuta dal giudice in merito alla "prudenza" adottata dai querelanti – nell'attendere l'esito delle indagini per presentare querela – ritenuta "necessaria" in ragione del fatto che i destinatari della querela

erronea dell'autore sarebbe comunque irrilevante ai fini della validità della condizione di procedibilità.

⁸ Vedi le ipotesi trattate da Cass. pen., IV, 21.1.2015, n. 21527, in *Cass. pen.*, 2015, 4486; Id., IV, 7.4.2010, n. 17592, in *Cass. pen.*, 2011, 2615; Id., IV, 30.1.2008, n. 13938, in *Cass. pen.*, 2008, 4666; Id. V, 19.12.2005, n. 5944, in *CED* 233483. La necessità di conoscere l'autore del reato, ai fini della decorrenza del termine di presentazione della querela, si impone anche nel caso in cui la perseguibilità a querela dipende proprio dalla relazione soggettiva fra la vittima e l'autore, come nell'ipotesi di cui all'art. 649, c. 2, c.p.

fossero vertici di un importante istituto bancario. Secondo il G.u.p., tale circostanza avrebbe giustamente indotto tutti i presunti danneggiati ad estrema cautela per non incorrere nel rischio di essere denunciati, a loro volta, per calunnia, nel caso in cui i sospetti non avessero trovato conferma nelle indagini della Guardia di finanza: come a dire che la "necessaria cautela" richiesta nel presentare una denuncia o querela nei confronti di taluno debba essere commisurata alla carica professionale o al ruolo da questi ricoperto⁽⁹⁾.

Alla fallacia di tale argomentazione si aggiunge il dato per cui un siffatto ragionamento renderebbe del tutto vana la regola che prevede un termine specifico per la presentazione della querela, a pena di decadenza dall'esercizio del relativo diritto.

Quanto fin qui osservato, dunque, evidenzia un'errata valutazione, da parte del giudicante, sulla inidoneità delle informazioni diffuse dalla stampa locale in merito a fatti di reato ben specifici a valere quale momento utile a partire dal quale far decorrere i termini per una valida presentazione della querela per il delitto di false comunicazioni sociali⁽¹⁰⁾. Ciò ha

⁹ Il delitto di calunnia – previsto e punito dall'art. 368 c.p. – è, infatti un reato contro l'Amministrazione della giustizia e, pertanto, il disvalore penale discende dall'offesa che si reca al sistema giustizia con la presentazione di denunce o querele infondate, pretestuose o strumentali, indipendentemente dalla qualifica o dal ruolo ricoperto dal soggetto destinatario dell'istanza punitiva.

¹⁰ Si consideri, peraltro, che una delle persone offese presentava querela per truffa (art. 640 c.p.), senza invocare il reato societario, nel gennaio 2012 a seguito dell'assemblea straordinaria tenuta

condotto il G.u.p. a considerare – erroneamente – l'esito delle indagini quale momento di acquisizione della "notizia del fatto" criminoso, ai fini dell'art. 124 c.p. e, conseguentemente, a ritenere tempestive le querele presentate successivamente.

IL REQUISITO DELLA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI PROCEDERE.

Con il provvedimento in commento, il G.u.p. mostrava, altresì, di non condividere le considerazioni delle difese in merito alla carenza dei requisiti contenutistici previsti per l'atto di querela, quale condizione di procedibilità dell'azione penale. In particolare, il giudice ha ritenuto di poter ravvisare nella mera richiesta di una delle persone offese di essere informato della eventuale istanza di archiviazione (*ex art. 408 c.p.p.*) una manifestazione di interesse al procedimento idonea e sufficiente ad integrare la manifestazione di "volontà che si proceda" in ordine ad un determinato fatto di reato richiesta dall'art. 336 c.p.p.

A sostegno di tale decisione, veniva citata quella giurisprudenza secondo la quale la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa

dall'Istituto e pur avendo appreso fin dall'ottobre 2010 del commissariamento della banca e della consistente svalutazione delle sue azioni. Il relativo procedimento veniva archiviato con provvedimento dello stesso G.i.p. di Rimini del 3 giugno 2013, in cui si osservava come non fosse "plausibile la versione della p.o. che fa risalire la piena conoscenza del fatto-reato al momento dell'assemblea straordinaria del 29/1/2012, posto che gli eventi dell'ottobre 2010 (commissariamento etc...) erano elementi sufficienti ad un uomo di media diligenza per approfondire la conoscenza della situazione...".

non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno comunque interpretati alla luce del *favor querelae* ⁽¹¹⁾.

L'atto a cui si fa riferimento nel procedimento oggetto del provvedimento in commento consisteva in sommarie informazioni testimoniali rese da un soggetto il quale, pur ricoprendo, al momento del rilascio delle dichiarazioni, la veste di persona offesa dal reato di false comunicazioni (in quanto anch'egli "cliente" dell'istituto di credito attenzionato), aveva a sua volta svolto, in precedenza, accertamenti connessi ai fatti di reato in contestazione, nella sua qualità di ufficiale di Guardia di Finanza. In occasione delle citate s.i.t., dunque, l'ex-ufficiale – a distanza di circa due anni dalle notizie diffuse dalla stampa di cui si è detto – richiedeva espressamente di essere informato in merito agli sviluppi del procedimento, formalizzando l'istanza *ex art. 408 c.p.p.*

Invero, pur condividendo l'assunto generale secondo cui la manifestazione di procedere in ordine ad un fatto di reato nei confronti dell'autore dello stesso non richiede formule

¹¹ Così Cass. pen., V, 16.10.2015, n. 21359; Id., V, 18.6.2015, n. 2293. Il caso oggetto della pronuncia citata riguardava un'ipotesi in cui il giudice ha ritenuto validamente integrata la sussistenza dell'istanza di punizione nella dichiarazione della persona offesa di volersi costituire parte civile e di voler ricevere l'avviso *ex art. 408 c.p.p.*

sacramentali (¹²), essa deve comunque emergere chiaramente e risultare in modo inequivoco dal contenuto sostanziale della querela (¹³), in quanto la volontà chiara e determinata che si proceda penalmente contro il fatto che si espone si deduce dallo stesso scopo dell'istituto. Ove, infatti, detta manifestazione non sia esplicita, al giudice spetta di compiere una valutazione attenta al caso concreto e finalizzata a ricostruire l'effettiva volontà del soggetto ad una chiara e decisa rimozione dell'ostacolo al promovimento dell'azione penale, all'instaurazione del processo o alla punizione del colpevole (¹⁴).

Nel caso di specie, la richiesta di essere informato di una eventuale istanza di archiviazione e proroga di indagini da parte di soggetto "qualificato" che ha svolto, a sua volta, accertamenti collegati alle indagini per cui era procedimento in nulla manifesta, di per se', la volontà di cui si è detto, mostrando, piuttosto, l'interesse dello stesso, anche in ragione della sua qualità, di conoscere il proseguo delle indagini e verificare, quindi, anche l'esito degli accertamenti investigativi da lui precedentemente svolti in relazione ai medesimi fatti.

¹² Vedi Cass. pen., V, 15.2.2016, n. 15166.

¹³ In questi termini, vedi Cass. pen., V, 15.2.1016, n. 15166; Id., III, 12.2.2014, n. 10254; Id., II, 12.4.2013, n. 30700; Id., IV, 15.11.2011, n. 46994, in *Cass. pen.*, 2013, 700; Id., VI, 21.1.2010, n. 12799, in *Cass. pen.*, 2010, 4232; id., V, 29.1.2009, n. 7771, in *Cass. pen.*, 2010, 2341; id., IV, 15.11.2011, n. 46994, in *Cass pen.*, 2013, 2, 700.

¹⁴ Così V. G. FOCI, *Querela e non necessarietà di formule sacramentali per la manifestazione della voluntas puniendi*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, 211.

In questi termini, dunque, non può dirsi assolto il requisito contenutistico della querela che, pur non dovendosi richiedere nella sua rigida formalità, deve comunque essere presente in termini sostanziali, stante il significato della scelta del legislatore di condizionare il perseguimento di determinati reati alla espressa e chiara volontà del soggetto offeso di perseguirli.

Ciò significa che non deve incorrersi nell'errore di considerare qualsiasi espressione riferibile all'accertamento del reato alla stregua di un'istanza punitiva, limitandosi ad invocare il *favor querelae*.

LA LEGITTIMAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEGLI ENTI ESPONENZIALI: IN PARTICOLARE, LA LEGITTIMAZIONE DEL C.O.D.A.C.O.N.S. NEI PROCEDIMENTI PER FALSO IN BILANCIO.

Il G.u.p. di Rimini, con l'ordinanza in commento, decideva positivamente anche in ordine alla ammissibilità della costituzione di parte civile – oltre che degli azionisti – del C.o.d.a.c.o.n.s. (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), quale ente rappresentativo di interessi lesi dal reato in contestazione.

In particolare, all'ente in argomento veniva riconosciuto il diritto di intervento nel processo ai sensi dell'art. 91 c.p.p., con conseguente attribuzione delle facoltà e dei diritti conferiti alla persona offesa dal reato (¹⁵), per poi

¹⁵ La previsione di cui all'art. 91 c.p.p. costituisce una rilevante innovazione introdotta dal codice del 1988, in attuazione di una specifica direttiva della

ammettere, in capo allo stesso, la configurabilità di un danno (morale) risarcibile, in quanto «*conseguente appunto all'offesa, scaturita dalle condotte di reato poste in essere dai vertici dell'Istituto di credito, derivata all'interesse perseguito dall'ente nella tutela del pubblico dei risparmiatori*»⁽¹⁶⁾.

Deve, in primo luogo, sgomberarsi il campo da un equivoco che emerge dal ragionamento compiuto dal giudice, ove sembra confondere le diverse figure processuali della persona offesa dal reato (art. 90 c.p.p.), del danneggiato dal reato (art. 74 c.p.p.) e dell'ente rappresentativo di interessi lesi dal reato (ai fini di quanto previsto dall'art. 91 c.p.p.). Infatti, è bene chiarire come la disposizione da ultimo citata non rende gli enti in argomento titolari del bene giuridico protetto dalla

legge delega (art. 2, n. 39) con lo scopo, da un lato, di rispondere all'esigenza di riconoscere spazi di intervento nel processo penale agli interessi diffusi e collettivi, consentendo agli enti collettivi di apportare il proprio contributo ai fini della repressione di determinati reati (in argomento, C. QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, Milano, Giuffrè, 2003, 199); dall'altro, di superare quella tendenza, ormai diffusa, volta a forzare l'istituto della costituzione di parte civile, ammettendo un'azione penale "collettiva" degli enti, a supporto e controllo di quella pubblica snaturando, così, il concetto di danneggiato da reato e favorendo una incontrollabile proliferazione delle parti civili e di pretese risarcitorie non sempre fondate: in questi termini, P. GUALTIERI, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, 102; G. DI CHIARA, voce *Parte civile*, in *Dig. pen.*, IX, Torino, Utet, 1995, 234; M.G. AIMONETTO, *Enti per la protezione degli animali tra costituzione di parte civile ed intervento nel processo penale*, in *Giur. it.*, 1993, II, 419; G. BARONE, *Enti collettivi e processo penale*, Milano, Giuffrè, 1989, 209.

¹⁶ Così, Ord. G.u.p. Rimini, 17.6.2016, p. 5.

norma penale, ma realizza piuttosto una *fictio iuris* che considera tali enti "come se lo fossero", attribuendo loro il ruolo di accusa penale sussidiaria e accessoria⁽¹⁷⁾. Nè, come è intuibile, l'ente di cui si discorre può considerarsi soggetto danneggiato dal reato – nei termini definiti dalla giurisprudenza di legittimità⁽¹⁸⁾ – per il solo fatto di essere equiparato, ex art. 91 c.p.p., alla persona offesa, che è soggetto ben distinto da colui a cui la legge attribuisce il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e morale derivante da reato.

Ancora diversa è la qualifica che assumono, nel processo penale, gli enti esponenziali in forza della disposizione di cui all'art. 91, c.p.p.: essi, con l'atto di intervento di cui all'art. 93 c.p.p., acquisiscono i connotati di "soggetti processuali" e non, direttamente, di "parti processuali" legittimate a far valere pretese risarcitorie. Infatti, l'eventuale legittimazione alla costituzione di parte civile, dell'ente esponenziale intervenuto, è subordinata alle sole ipotesi previste dall'art. 212 disp. att. e coord. c.p.p., ove si stabilisce chiaramente che la costituzione di parte civile è consentita

¹⁷ Così, G. SPANGHER, Sub Art. 91, III, in Giarda-Spangher, *Codice di procedura penale commentato*, I, Milano, Ipsoa, 2001, 538. Negli stessi termini, L. Parlato, Sub Art. 91, in *Codice sistematico di procedura penale*, a cura di Belluta-Gialuz-Lupària, Torino, Giappichelli, 2016, 148.

¹⁸ Vedi, per tutte, Cass. pen., VI, 29.1.2005, n. 13800, in *Cass. pen.*, 2015, 325; Id., II, 13.1.2015, n. 4380, in *CED* 262371; Id., III, 14.11.2013, n. 50929, in *CED* 258018. In dottrina, G. P. ACCINNI, *Enti "esponenziali", associazioni di categoria dei consumatori e profili di ammissibilità della costituzione di parte civile nelle più recenti affermazioni della giurisprudenza di merito*, in *Dir. pen. e proc.*, 2007, 1083.

solo in presenza dei requisiti di legittimazione dettati dall'art. 74 c.p.p. e, quindi, in assenza dei requisiti necessari per assumere la qualifica di "danneggiato dal reato", all'ente «è consentito l'intervento nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 91, 92, 93 e 94 del codice».

La disciplina, oggi vigente, che risulta dalle disposizioni citate (artt. 91 c.p.p. e 212 disp. att. e coord. c.p.p.) doveva porre fine alle palesi forzature compiute dalla giurisprudenza del "vecchio" codice, che tendeva ad ammettere la costituzione di parte civile di enti esponenziali al solo fine di rispondere ad istanze sociali di tutela degli interessi collettivi e diffusi, anche prescindendo dalla prova della sussistenza del danno immediato e diretto⁽¹⁹⁾.

Al contrario – secondo alcuni in ragione della natura eccessivamente restrittiva e formale della "nuova" disciplina, che non sarebbe in grado di assicurare la tutela delle istanze collettive di base⁽²⁰⁾ –, la giurisprudenza prevalente, per lo più formata in materia di reati ambientali, è concorde nel legittimare la costituzione di parte civile dell'ente esponenziale anche al solo fine di ottenere il risarcimento del danno rappresentato dalla lesione del diritto

soggettivo riguardante lo scopo o l'interesse perseguito dal sodalizio o alla sua personalità⁽²¹⁾. Segnatamente, si è sostenuto che quando un ente pone fra i suoi fini istituzionali la tutela di un dato interesse coincidente con quello lesso dal reato, esso perde i caratteri di "interesse diffuso" e diventa elemento costitutivo della personalità del sodalizio. La costituzione di parte civile dell'ente diviene, quindi, ammissibile, in ragione del fatto che la condotta criminosa, attraverso la lesione dell'interesse tutelato dalla statuto, realizza una lesione del diritto di personalità del sodalizio con riferimento, appunto, al suo scopo.

Questa impostazione, aspramente criticata dalla dottrina⁽²²⁾, mostra in effetti una certa tendenza ad ignorare la disposizione di cui all'art. 212 disp. att. e coord. c.p.p., il cui dato letterale imporrebbe invece di vincolare l'ammissibilità all'esercizio dell'azione civile nel processo penale da parte degli enti esponenziali entro gli stringenti parametri degli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p. Inoltre, a ben vedere, questa giurisprudenza ripristina la precedente tendenza ad ammettere costituzioni di parte civile non fondate e finalizzate,

¹⁹ Vedi, per tutte, Cass. pen., 19.12.1990, Contento, in *Cass. pen.*, 1991, 2016; Id. 23.10.1989, Cataldi, in *Giust. pen.*, 1991, 275; Id., 1.6.1989, Monticelli, *ivi*, 1990, II, 204.

²⁰ In questi termini, G. DI CHIARA, Voce *Parte civile*, in *Dig. pen.*, IX, Torino, Utet, 1995, 237; P. P. RIVELLO, *Riflessioni sul ruolo ricoperto in ambito processuale dalla persona offesa dal reato e dagli enti esponenziali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, 631.

²¹ Per questo filone giurisprudenziale, si vedano Cass. pen., sez. un., 24.4.2014, n. 38343, in *Cass. pen.*, 2015, 426; Id., I, 19.3.2014, n. 23288, in *CED* 261877; Id., I, 19.1.2011, n. 9923, in *Riv. pen.*, 2011, 664; Id., III, 26.9.1996, Perotti, in *Arch. n. proc. pen.*, 1996, 871; Id., III, 6.4.1996, Russo, in *Dir. pen. e proc.*, 1996, 1366;

²² Cfr., per tutti, P. BRONZO, Sub Art. 91, in Lattanzi-Lupo, *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, I, Milano, Giuffrè, 2012, 1443; P. GUALTIERI, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, 111.

unicamente, a coadiuvare l'accusa, svuotando peraltro di significato l'istituto di cui all'art. 91 c.p.p., volto a porre un limite all'ingresso degli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato nel processo penale.

La premessa fin qui svolta si rende necessaria al fine di inquadrare con esattezza i termini della questione oggetto della ordinanza in commento, per analizzare le argomentazioni adottate dal G.u.p. e verificarne la correttezza.

Compito del giudice è quello di accertare se l'ente che si costituisce possa considerarsi non più portatore di un mero interesse diffuso, ma assuma, invece, la qualifica di titolare di un diritto soggettivo suscettibile di essere danneggiato dalla condotta criminosa. A tal fine, la giurisprudenza di legittimità ha individuato delle condizioni che devono essere valutate di volta in volta nel caso concreto⁽²³⁾. Gli "indici" che il giudice deve prendere in considerazione ai fini del giudizio di ammissibilità della costituzione di parte civile dell'ente esponenziale attengono alla diffusione dell'ente nel territorio e alla sua rappresentatività, allo svolgimento di attività pregresse a tutela dell'interesse diffuso e, soprattutto, all'assunzione esplicita – da parte dello statuto – dell'interesse diffuso leso dal reato quale ragione esclusiva e prevalente della esistenza e attività dell'ente.

Per quanto attiene ai primi due requisiti, il G.u.p. di Rimini, nell'ordinanza in commento, sembra

²³ Vedi, sul punto, Cass. pen., III, 21.10.2004, n. 46746, in *Arch. n. proc. pen.*, 2005, 181; Id., V, 17.2.2004, n. 13989, in *Cass. pen.*, 2005, 3941.

aver fornito esaustive considerazioni, riconoscendone correttamente la sussistenza.

In relazione all'essenzialità del fine statutario, invece, le argomentazioni offerte dal giudice non appaiono soddisfacenti, mostrando una valutazione del tutto superficiale della questione.

Si è detto che l'interesse che l'ente pretende di azionare deve essere, anzitutto, menzionato dallo statuto quale scopo esclusivo o prevalente dell'ente stesso non solo in termini formali, dovendo risultare altresì collegato, in termini concreti ed effettivi, con l'ambito di operatività e di effettiva rappresentatività del sodalizio⁽²⁴⁾. In definitiva, tale interesse deve rappresentare la ragione stessa della propria esistenza «*tanto da potersi avere quella immedesimazione fra sodalizio e interesse perseguito e quindi la nascita di un danno morale idoneo a legittimare appunto la sua partecipazione al giudizio penale*»⁽²⁵⁾. Ciò significa che la costituzione di parte civile dell'ente potrà ritenersi ammissibile solo quando venga fornita la prova che la condotta criminosa, insieme all'interesse diffuso che l'ente rappresenta, abbia determinato la lesione immediata e diretta di una sua propria condizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo⁽²⁶⁾.

²⁴ Così, Trib. Milano, ord. 4.6.2003, in *Foro ambr.*, 2003, 166.

²⁵ In termini, Gup Milano, 10.2.2003, in *Foro ambr.*, 2003, 167.

²⁶ Così G. P. ACCINNI, *Enti "esponenziali", associazioni di categoria dei consumatori e profili di ammissibilità della costituzione di parte civile*

La giurisprudenza di merito più attenta ha escluso l'ammissibilità di costituzioni di parti civili di associazioni di consumatori nei casi in cui il loro statuto facesse riferimento generico alla tutela dell'interesse oggetto dell'azione civile, indicando, insieme ad esso, un ventaglio di beni giuridici da tutelare assolutamente eterogeneo, sì da far venir meno il carattere dell'esclusività e prevalenza dell'interesse diffuso leso, quale ragione dell'esistenza e dell'attività dell'ente (²⁷). Siffatta genericità di fini non consente, infatti, di individuare lo scopo specifico richiesto per fondare il diritto al risarcimento dei danni patiti dall'associazione a causa delle condotte criminose (²⁸).

Ebbene, un'attenta lettura dello Statuto del C.o.d.a.c.o.n.s. (²⁹) evidenzia, più di altri casi, la problematica segnalata dalla giurisprudenza di merito a cui si è appena fatto riferimento.

Infatti, l'art. 2 dello Statuto (rubricato "Finalità"), dopo aver precisato che l'associazione «*procede alla costituzione di parte civile nei processi penali per reati ... che ledono interessi dei consumatori, degli utenti e dei risparmiatori che hanno investito in mercati finanziari, sia individualmente che collettivamente*», menziona tra gli interessi dell'associazione anche la

nelle più recenti affermazioni della giurisprudenza di merito, cit., 1085.

²⁷ Così, G.u.p. Milano, 25.1.2005, in *Foro ambr.*, 2004, 464.

²⁸ In questi termini, Trib. Milano, I, ord. 19.12.2005, in *Foro ambr.*, 2005, 433.

²⁹ Lo Statuto del C.o.d.a.c.o.n.s. può leggersi in:
http://www.codacons.it/chisiamo/statuto_codacons_2013.pdf

tutela di beni del tutto eterogenei, quali «*la salute, l'istruzione, l'ambiente, gli animali, i beni storico archeologici e paesaggistici, il buon andamento dei mercati mobiliari, immobiliari e finanziari, il buon andamento dei servizi pubblici essenziali, il buon andamento della P.A., l'incolumità pubblica, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio*» (³⁰).

La finalità di tutela di una generalità tale di interessi – che di fatto copre quasi tutta la "vita" di uno Stato – impedisce, evidentemente, una positiva valutazione in merito alla «*esclusività e prevalenza dello scopo*» che legittimerebbe la costituzione di parte civile dell'ente in argomento. Ciò in quanto tale insieme di interessi dilata a tal punto la sfera di intervento dell'associazione, da far perdere al sodalizio la vera ragione istituzionale della propria esistenza, mantenendo unicamente lo scopo formale di apprestare in modo diffuso una tutela indifferenziata a categorie di utenti, per i più svariati motivi (³¹).

In merito a tale aspetto, l'ordinanza in commento non offre alcun argomento *a contrario* utile a superare tale evidente carenza del requisito fondamentale per l'ammissibilità della costituzione di parte civile del C.o.d.a.c.o.n.s., mostrando così l'erroneità delle conclusioni a cui perviene (³²).

³⁰ Art. 2, par. 4, Statuto C.o.d.a.c.o.n.s.

³¹ In questi termini, da ultimo, G.u.p. Bologna, ord. 3.3.2015, inedita.

³² Le difese avevano, peraltro, rilevato come le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'art. 137, D.Lgs. 206/2005 siano legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, nelle

(sole) ipotesi elencate dagli artt. 2, 139 e 140 dello stesso decreto, tra cui non è compreso il caso oggetto del procedimento relativo all'ordinanza in commento.